



predisposto, che è stato consegnato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, prevede "il rimborso delle spese di viaggio, seguendo la via più breve, in prima classe per i funzionari e capi ufficio, in seconda classe per il restante personale".

Stante quanto sopra, si propone di mantenere ferme le norme previste dagli artt. 16 e 17 del Contratto collettivo di lavoro 4 quinquagesimo 1941, che dovranno intendersi modificate soltanto nella parte concernente il personale subalterno, per il quale dovrà effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio per la seconda classe, in conseguenza dell'abolizione della terza classe.

Per i dirigenti dovrebbe confermarsi la facoltà di usufruire del vagone letto.

L'uso dei treni rapidi potrebbe essere consentito ai dirigenti ed ai funzionari, nonché agli impiegati dei gradi 1°, 2° e 3° della 1ª e 2ª categoria, per questi ultimi allorché l'uso di detti treni consenta di evitare il pernottamento fuori sede, per il quale dovrebbe essere corrisposta la diaria maggiorata.